

COMUNE DI LESTIZZA

Provincia di Udine

STATUTO COMUNALE

(in fase di aggiornamento)

- **Approvato con deliberazione C.C. nr. 064 del 08/11/1991**
- **Modificato con deliberazione C.C. nr. 029 del 29/04/1994**
- **Modificato con deliberazione C.C. nr. 027 del 13/04/1995**

- TITOLO I -

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1

Principi fondamentali

1. Il comune di Lestizza è Ente autonomo di governo locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nello stesso tempo è parte integrante della Provincia di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della comunità Europea e della Comunità Mondiale e concorre alla promozione della cultura, della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Il comune è Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria organizzativa e finanziaria ed esercita le funzioni proprie, attribuite o delegate.
4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente:

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli, delle realtà sociali, religiose, politiche, economiche e sindacali dell'Amministrazione pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - b) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) garanzia, nell'ambito delle sue competenze, del diritto alla salute, dell'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione;
 - d) tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia; attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi ed agli inabili;
 - e) garanzia nell'ambito delle sue competenze, del diritto alle pari opportunità;
 - f) adozione delle misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque; tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
 - g) promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nella sua forma di lingua, di costume e di tradizioni locali;
 - h) incoraggiamento e promozione dello sport dilettantistico in ogni sua espressione, favorendo particolarmente l'istituzione e lo sviluppo di Enti, Organismi ed Associazioni Ricreative e Sportive. Promozione di idonee strutture, servizi ed impianti, ed assicurarne l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni;
 - i) sostegno dell'attività educativa, in particolare rivolto alla Famiglia, alla Scuola, alle attività culturali e di ogni altra iniziativa che promuova educazione e crescita culturale;
3. Il modo di utilizzo della struttura, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti; Organi ed Associazioni, alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti:
4. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana, patrimonio storico della Comunità locale, e ne favorisce l'uso disciplinandolo attraverso i Regolamenti. Sostiene l'attività delle Associazioni Culturali locali che curano la promozione e lo studio della lingua friulana.
5. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalle Leggi in materia di collaborazione tra Enti Locali e nello spirito della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ricerca tramite gemellaggi o altre forme di relazione permanenti, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia;

- 6 Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende, Istituzioni da essi dipendenti, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 3

Funzioni, programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 5-6-7 e 8 della legge 08/06/1990 nr.142.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare del settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalle Leggi statali e regionali.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'Agricoltura e dell'Artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività. Per concretizzare il sostegno all'attività dell'agricoltura e dell'artigianato, settori produttivi più strettamente e storicamente legati al tessuto economico locale, il Comune interviene in particolare con il metodo e gli strumenti della programmazione territoriale.
4. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
5. Valorizza e promuove lo sviluppo dei settori industriale e terziario.
6. Tutela il lavoro in tutte le sue forme e promuove un equilibrato sviluppo economico, riconoscendo e il ruolo e la funzione dell'impresa, delle arti e delle professioni.
7. Tutte le attività economiche dovranno essere considerate secondo i principi di compatibilità ambientale, anche tenendo presente il particolare ruolo che sul nostro territorio svolgono gli operatori dell'attività agricola.
8. Sostiene forme associative di cooperazione e di autogestione fra i lavoratori.
9. Organizza gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici, con apposito piano, per migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, utenti e consumatori.
10. Il Comune, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione territoriale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti;
 - e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - f) predisposizione di idonei strumenti di protezione civile;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanitario, della scuola, culturale, sportivo ed altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità e al suo sviluppo;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

ARTICOLO 4

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge 08/06/1990, nr. 142.
2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei perché tutte le informazioni sull'attività dell'Ente raggiungano i cittadini, stabilendo, in particolare, rapporti permanenti con gli Organi di comunicazione di massa.

ARTICOLO 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune di Lestizza confina con il territorio dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Talmassons, Bertiole, Codroipo e Basiliano ed è costituita dalle Comunità di Lestizza, capoluogo, Galleriano, Nespoledo, Sclaunico, S.Maria di Sclaunico e Villacaccia.
2. Il Palazzo Civico, Sede Comunale, è ubicato nel Capoluogo.
3. Le adunanze degli Organi elettivi si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ARTICOLO 6

Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma, adottati con deliberazione della Giunta Comunale
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

ARTICOLO 8

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi o di funzioni, può disporre, a norma della legge 08/06/1990, nr. 142:
 - a) la costituzione di Aziende Speciali;

- b) la partecipazione a Consorzi o a Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni e Province interessati alla gestione del servizio o della funzione;
- d) la costituzione di apposita Istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) la concessione a terzi;
- f) la costituzione di accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche.

- TITOLO II -

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I consiglieri Comunali

ARTICOLO 9

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.

ARTICOLO 10

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificati motivi non intervengano ad un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ARTICOLO 11

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può fare domande e chiedere informazioni al Sindaco o agli Assessori e proporre mozioni. Le risposte ad interpellanze ed interrogazioni sono obbligatorie.
2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e della Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, senza ulteriori motivazioni.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'Ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art.45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990, nr.142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica.
6. Ai Consiglieri verrà assegnato uno spazio fisico per l'esercizio delle loro funzioni. Le modalità verranno definite da regolamento.

ARTICOLO 12

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono rassegnate in forma scritta al Consiglio comunale.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci con l'adozione della delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19/03/1990 nr. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992 nr. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Tali disposizioni entrano in vigore con l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di cui alla legge 81/1993.
5. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 3.
6. Le dimissioni o decadenza della metà dei Consiglieri assegnati comporta la decadenza del Consiglio.

ARTICOLO 13

Il Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 14

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da due o più Componenti.
2. Nella prima seduta consiliare dopo le elezioni i gruppi consiliari comunicano al Segretario comunale il nominativo del capo gruppo prescelto.
3. Ove la comunicazione di cui al comma precedente non sia stata effettuata, i capigruppo consiliari sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. La conferenza dei capigruppo consiliari si riunisce sotto la presidenza del Sindaco o del componente della Giunta che lo sostituisce.

Capo II

Il Consiglio Comunale

ARTICOLO 15

Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.
5. Il Consiglio costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

ARTICOLO 16

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo, contenente i nominativi dei componenti la Giunta, tra cui il vice Sindaco.
2. La prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto viene convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere Anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

ARTICOLO 17

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza e la presidenza dei lavori.

2. Il Consiglio può essere convocato:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alla precedente lettera b), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio deve essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Membro più anziano di età tra i presentatori.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.
6. Gli adempimenti previsti al comma 1, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal vice Sindaco.

ARTICOLO 18

Ordine del giorno

1. L'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

ARTICOLO 19

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del Giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri o, a mezzo Raccomandata A.R., nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del Giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 20

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 4 Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, concorrono a determinare la validità dell'adunanza.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- b) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 21

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dalla votazione;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 23

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ARTICOLO 24

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari temporanee o permanenti con rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi.
2. Il Regolamento definisce la nomina ed il funzionamento delle Commissioni.
3. Il Regolamento definisce gli atti per i quali è previsto il preventivo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari.
4. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli Uffici comunali.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 25

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Capo III

La Giunta Comunale

Sezione I: Composizione – Nomina – Durata in carica - Cessazione

ARTICOLO 26

Composizione

1. La Giunta Comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, tra i quali un Vicesindaco, da lui nominati.
2. Gli Assessori possono essere scelti anche fra cittadini non Consiglieri, nel numero massimo di due, purchè compatibili ed eleggibili alla carica di Consigliere.
3. Gli eventuali Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

ARTICOLO 27

Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta viene nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di documento programmatico presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

ARTICOLO 28

Ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al

controllo ed alla vigilanza del Comune.

ARTICOLO 29

Durata in carica

1. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore. Tale disposizione si applica per coloro che vengono eletti successivamente alla data del 28/03/1993.

ARTICOLO 30

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.

ARTICOLO 31

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 19.03.1992, nr. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992 n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ARTICOLO 32

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori, fuori dai casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, dimissioni, rimozione, per revoca disposta dal Sindaco, per perdita dei requisiti di nomina.
2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediato.
3. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio, nella sua fase successiva, del ricevimento delle dimissioni.

ARTICOLO 33

Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

Sezione II: Attribuzioni - funzionamento

ARTICOLO 34

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

ARTICOLO 35

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione del conto consuntivo.

ARTICOLO 36

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Capo IV

Il Sindaco

ARTICOLO 37

Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio. E' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla della spalla destra.
4. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
9. Chi ricopre la carica di Sindaco per due mandati consecutivi, non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile a tale carica. Detta disposizione si applica per coloro che vengono eletti successivamente alla data del 28.03.1993.

ARTICOLO 38

Attribuzioni

1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, con l'autorizzazione della Giunta.
2. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Coordina l'attività dei singoli Assessori e concorda con gli stessi le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche riguardanti l'Ente, che intendono rilasciare.
4. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta.
5. Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

6. Ha facoltà di delega agli Assessori limitatamente alle sole funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi elettivi.
7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
8. Convoca i comizi per i referendum comunali.
9. Adotta ordinanze ordinarie, tale funzione è attribuita anche all'Assessore competente.
10. Rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
11. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune.
12. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta.
13. Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni non rientranti nella competenza del funzionario responsabile o del Segretario comunale.
14. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal presente Statuto e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 51, comma 9, della legge 142/1990 e secondo le norme previste dalla vigente normativa.
15. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta e le istanze di partecipazione.
16. Provvede, entro 45 giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
17. Fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta.
18. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.
19. Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla sua convocazione nel termine non superiore di 20 giorni.
20. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare..
21. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
22. Propone argomenti da trattare e dispone con atto (informale) la convocazione della Giunta e la presiede.
23. Ha potere di delega generale e/o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.
24. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
25. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio.
26. Provvede all'osservanza dei regolamenti.
27. Rilascia attestati di notorietà pubblica.
28. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

29. Sovrintende ed emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale, previsti dall'art. 38, primo comma, della legge 142/1990.
30. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
31. Adotta i provvedimenti contingibili urgenti previsti dall'art 38, 2^ comma, della legge 142/1990, ed assume le iniziative conseguenti.
32. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

- TITOLO III -

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti della partecipazione

ARTICOLO 39

Commissioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Consiglio nomina Commissioni, con soli poteri consultivi, di cui fanno parte, oltre a Consiglieri comunali, cittadini impegnati dal punto di vista professionale, sociale, culturale, civile. Le Commissioni saranno disciplinate da apposito Regolamento.

ARTICOLO 40

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di Organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali Asili Nido e Scuole Materne, Impianti Sportivi, Culturali, Ricreativi, Mense Scolastiche e simili.
2. Gli Utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento che ne definisce le funzioni, gli Organi rappresentativi ed i mezzi.
3. Il Comune sostiene la costituzione di associazioni intese all'informazione ed alla partecipazione politico-amministrativa.

ARTICOLO 41

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori Dipendenti ed Autonomi, le Organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, in particolare, nella circostanza dell'approvazione degli Strumenti Urbanistici, dei Piani Commerciali e di altri atti di particolare rilevanza.

ARTICOLO 42

Diritto di petizione

1. i Cittadini e le Organizzazioni sociali possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre necessità di interesse generale. Sulla ricezione ed ammissibilità di istanze, petizioni e proposte decide il Sindaco, sentiti i Capi Gruppo.
2. Il Regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ARTICOLO 43

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum Consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi seguenti:
2. revisione dello Statuto;
3. tributi e bilancio;
 - a) espropriazioni per pubblica utilità;
 - b) designazioni e nomine.
4. Si fa luogo a Referendum Consultivo:
 - a. nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b. qualora vi sia richiesta da parte di un quarto gli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del Referendum Consultivo delibera il Consigli Comunale, sentito il parere della Commissione di Garanzia Statutaria, disciplinata da apposito regolamento.
6. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
7. Il Referendum è dichiarato valido nel caso in cui i voti attribuiti ad una delle proposte non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli Elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato nullo.
8. Entro 120 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, il Sindaco propone alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, di adottare un motivato provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.

Capo II

Partecipazione al procedimento

ARTICOLO 44

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal Regolamento, secondo quanto previsto dal CAPO III, artt. 7 e seguenti della Legge 7/8/1990, nr.241.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

ARTICOLO 45

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle Persone, di Enti o di Imprese.

ARTICOLO 46

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei Cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi.

- TITOLO IV -

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione Comunale

ARTICOLO 47

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli Uffici.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ARTICOLO 48

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della Legge 08/06/1990, nr. 142.
2. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il Regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del Personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli Uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi comunali,
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, nr. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio Personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio Personale

IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 49

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata al Segretario Comunale che la esercita, avvalendosi degli Uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'Organo Burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli Uffici e dei Servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono posti a verifica dal Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso Organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di Legge e del presente Statuto.
5. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad Organi elettivi. Al Segretario comunale compete altresì l'adozione di atti

che siano espressione di discrezionalità tecnica, una volta acquisiti i pareri da parte dei Responsabili dei Servizi.

6. Predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli Organi elettivi e sentiti i responsabili di settore.
7. Provvede all'organizzazione del Personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli Organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi ultimi.
8. Provvede all'ordine di fornire beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta.
9. Provvede alla liquidazione di spese regolarmente impegnate.
10. Presiede le Commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un Ufficiale Verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente.
11. Adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.
12. Verifica tutta la fase istruttoria delle deliberazioni, dei provvedimenti ed emana tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni.
13. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli Uffici e del Personale ad essi preposto.
14. Determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
15. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, esprimendo su ogni proposta di deliberazione il proprio parere sotto il profilo della legittimità, che dovrà essere inserito nelle premesse dell'atto, nel testo della deliberazione stessa; cura altresì la verbalizzazione, che deve avvenire in modo succinto e riassuntivo. Il Segretario ha facoltà di incaricare un Dipendente della registrazione delle sedute. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Sindaco.
16. Liquidava i compensi o le indennità al Personale ove siano già predeterminati per Legge, in virtù del recepimento contrattuale o per Regolamento.
17. Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso unitamente al Ragioniere comunale.
18. Può rogare, nell'interesse esclusivo della Amministrazione Comunale, gli atti ed i contratti in cui l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 89 del R.D. 03/03/1934 nr. 383.
19. Partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio o di lavoro interno all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
20. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
21. Determina l'orario di lavoro dei Dipendenti comunali nell'ambito delle norme che regolano la materia dei contratti collettivi nazionali e degli accordi aziendali.
22. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del Personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.
23. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia e nel rispetto degli indirizzi e direttive impartite dagli organi elettivi.
24. Può esercitare il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni, previsti dalle norme per gli impiegati civili dello Stato.

25. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni, in occasione delle consultazioni elettorali e dei Referendum.
26. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca degli Assessori e la mozione di sfiducia.
27. Riceve dai Consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
28. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli Uffici.

Capo II

Forme associative

ARTICOLO 50

Convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti associativi con altri Comuni e Province ai sensi dell'art. 24 della Legge 08/06/1990, nr. 142.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la Comunità Locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ARTICOLO 51

Consorzi

1. I Consorzi sono istituiti per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai Consorzi si applicano le norme di Legge e quelle Statutarie previste per le Aziende Speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi Componenti, dello Statuto e di una Convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli Enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

ARTICOLO 52

Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

- TITOLO V -

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 53

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio Demanio e Patrimonio, in conformità alla Legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio.

ARTICOLO 54

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.2, comma 3, del presente Statuto, i Beni Patrimoniali Disponibili debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme di Legge vigenti in materia..

ARTICOLO 55

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, nr. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente e che siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ARTICOLO 56

Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore Competente.

ARTICOLO 57

Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore del Conto.

2. Per i requisiti del Revisore e la durata in carica si fa riferimento all'art. 57 della legge 142/1990.
3. Risulterà eletto a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica del Consiglio Comunale.
4. Non può essere eletto Revisore del Conto un parente od affine entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.
5. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
6. Il Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.
7. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale e a richiesta con i singoli Consiglieri nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo; essa dovrà essere inviata ai CapiGruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

- TITOLO VI -

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 58

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, nr. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i Principi Costituzionali, con le Leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

ARTICOLO 59

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale, ed a un quinto dei Consiglieri.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della Legge 8 giugno 1990, nr.142, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma1, della Legge 8 giugno 1990, nr.142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

- TITOLO VII -

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 60

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, nr. 142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

- TITOLO VIII -

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 61

- I. Il Regolamento interno al Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- II. Sino all'adozione dei nuovi Regolamenti restano in vigore nelle parti non contrastanti con le Leggi dello Stato, della Regione e con il presente Statuto, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.

